

SANITA' PUBBLICA

Aziende sanitarie – Direttore sanitario

La posizione del Direttore sanitario, all'interno del rapporto privatistico con l'Azienda, si pone, rispetto al Direttore Generale, in una relazione fiduciaria.

La particolare intensità dell'*intuitus fiduciae* nella relazione funzionale ed interorganica tra il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario si manifesta tanto nella fase genetica del rapporto, in relazione alle modalità ed alla disciplina del conferimento dell'incarico, quanto nella fase estintiva ed eventualmente patologica. Specificamente, il connotato marcatamente fiduciario permea la fase di nomina ed attribuzione dell'incarico, che esula dagli schemi concorsuali di selezione e si atteggia quale determinazione discrezionale, la cui legittimità è esclusivamente parametrata al principio di buon andamento dell'attività pubblica, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, ed ai canoni di correttezza e buona fede in senso oggettivo, segnatamente previsti, quanto alla genesi, alla conformazione ed all'attuazione del rapporto contrattuale ed obbligatorio, dagli art. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass., sez. un., 13 ottobre 2011 n. 21060 e Cass. 1° dicembre 2009 n. 25314; inoltre, sulla specificazione del canone di correttezza, nel senso non della comparazione in base a criteri concorsuali, bensì dell'esclusione di scelte meramente arbitrarie e discriminatorie, si veda principalmente Cass., sez. un., 6 marzo 2009 n. 5457).

(Parere giuridico *pro veritate*)